

COMUNE DI GROSSETO ARCHIVIO GENERALE N° 24936
17 FEB 2021
CAT. 07 CL. 15 FASC. /

C.F. 91015760930

188

STATUTO "Nasara - per il Burkina ODV"**ART. 1****(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **"Nasara per il Burkina - ODV"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Manciano, Via Trieste 20 e con durata illimitata.

ART. 2**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, è ispirata a principi cristiani di pace e solidarietà e intende mettere le proprie risorse culturali, materiali, economiche e progettuali a disposizione di popolazioni, comunità, singoli che, a prescindere dallo stato sociale, credo religioso e gruppo di appartenenza si trovano in una reale situazione di bisogno.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare:

- promuovere una più diffusa e profonda consapevolezza degli squilibri economici tra Nord e Sud del mondo e i grandi fattori di crisi che minacciano lo sviluppo civile della comunità umana;
- promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini e dei soggetti pubblici e privati, associati e non, per la pace e la cooperazione tra tutti i popoli;
- organizzare autonomamente, o se necessario in associazione con organizzazioni non governative o movimenti organizzati che abbiano la stessa finalità, campi di lavoro a sostegno di soggetti singoli o comunità che si trovino in una reale condizione di bisogno.

L'associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- b) interventi e prestazioni sanitarie
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni
- d) educazione ed istruzione e formazione professionale, nonché gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto alla povertà educativa
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modifiche, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

STATUTO "Nasara - per il Burkina ODV"

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche:

- attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva
- attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

L'associazione potrà stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero promuovere e/o partecipare ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. Non potrà partecipare ad enti aventi scopo di lucro.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, italiane o straniere, e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono i principi fondamentali del presente Statuto e che si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente la loro competenza e professionalità e a rispettare le decisioni democratiche assunte.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea;
- votare direttamente o per delega;
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- recedere dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata anche via mail all'associazione

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi;
- versare la eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

STATUTO "Nasara - per il Burkina ODV"

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza automatica per non aver effettuato il versamento della eventuale quota associativa per almeno 2 anni.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- l'Organo di controllo
- L'Organo di revisione legale dei conti

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Per compiti di particolare importanza per l'associazione, il Consiglio Direttivo può decidere di riconoscere ad alcuni associati il rimborso effettivo delle spese sostenute e documentate.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea, organo sovrano dell'associazione, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, che può pervenire per raccomandata anche in calce all'avviso di convocazione oppure per fax o posta elettronica o PEC all'indirizzo dell'associazione, come risulta dai libri sociali. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

STATUTO "Nasara - per il Burkina ODV"

La convocazione dell'assemblea, in prima e in seconda, avviene mediante avviso scritto da inviare agli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata, fax, PEC o rimessa diretta (a condizione che risulti dai libri sociali il numero di fax o PEC di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 degli associati; in tal caso il Presidente, o il Vice Presidente, provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo che deve essere compreso tra 3 e 7;
- approva il bilancio di esercizio consuntivo ed il bilancio preventivo quando predisposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- approva gli eventuali regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

E' possibile la partecipazione e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è valida in presenza di almeno la metà dei suoi membri. Ove tale maggioranza non si raggiunga, si provvederà a convocare l'Assemblea per una terza volta, ed essa sarà in tal caso validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

STATUTO "Nasara - per il Burkina ODV"

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - proporre all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi associativi;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e il bilancio preventivo, oltre all'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
 - ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
-

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni di questo Organo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente o ad altri associati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

STATUTO "Nasara - per il Burkina ODV"

La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di 3 mandati consecutivi.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per scelta dell'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate attività.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

STATUTO "Nasara - per il Burkina ODV"

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

STATUTO "Nasara - per il Burkina ODV"

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

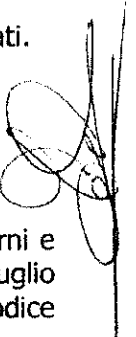
ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Associazione "Nasara per il Burkina"

Verbale di Assemblea Ordinaria del 24/10/2020

L'anno 2020, il giorno gg 24, del mese di ottobre, alle ore 18:00 presso la sede dell'associazione, si è riunita L'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Nasara per il Burkina - ONLUS

Partecipano all'assemblea, di persona o con mezzi telematici (videoconferenza o telefonica), Enrico Sonno, Antonio Franci, Giulio Geronzi, Mauro Patacca, Bartolini Valentina, Pellegrini Elsa, Marco Ballerini, Fabiola Vincenti, Marinella Pieraccini. Risulta assente giustificato per impegni di lavoro il presidente Don Lido Lodolini che delega il vice-presidente a rappresentarlo.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Enrico Sonno, verbalizza il Sig. Antonio Franci.

Il Presidente, constatato che sono presenti n° 10 soci su n° 10 soci iscritti, alcuni di persona o per delega ed altri con metodi telematici, dichiara l'assemblea totalitaria e quindi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ingresso nuovi soci
2. Modifica dello Statuto sociale
3. Modifica degli organi sociali

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il vice-presidente comunica all'assemblea di aver ricevuto la domanda di ammissione come soci dai signori Mauro Cabras e Monica Barella di Cagliari e Paola Bassi di Siena che sono stati invitati all'assemblea per illustrare le ragioni della loro richiesta. Prendono quindi la parola i richiedenti che confermano di condividere le finalità istituzionali dell'associazione ed illustrano le attività che da anni svolgono con l'associazione stessa, sia in Italia che all'estero, nonché la loro volontà di continuare ad operare come volontari per il raggiungimento dello scopo associativo. Il vice-presidente mette ai voti le domande di ammissione che vengono accolte all'unanimità, ammettendo quindi i nuovi soci Mauro Cabras, Monica Barella, Paola Bassi.

Passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo si è ritenuto necessario indire l'Assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare, entro la data del 31/10/2020, un nuovo statuto sociale al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dalla normativa del Terzo Settore. Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 20 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n° 20 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Come risulta anche scritto nel nuovo statuto, da questo momento in poi l'associazione si chiamerà **"Nasara per il Burkina ODV"**.

[Handwritten signature]



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

COMUNICAZIONE MOD. AA5/6 PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 23/11/2020

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 13- ORGANIZZAZIONI SENZA PERSONALITA', ESCLUSE LE COMUNIONI

C.F.: 91015760530 COSTITUZIONE DEL 07-07-2006
VARIAZIONE DEL 24-10-2020

DENOMINAZIONE: NASARA - PER IL BURKINA

TIPO ATTIVITA': 949940 - ATTIVITA' ORGANIZZAZIONI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZI

DOMICILIO FISCALE COMUNE: MANCIANO PROV: GR CAP: 58014
INDIRIZZO: VIA TRIESTE 20

C.F. RAPPRESENTANTE: GRNGLI64M01A040J
COGNOME E NOME: GERONZI GIULIO

Li, 23/11/2020

